

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2017, n. 39-5423

Approvazione del disciplinare del servizio di mensa per i dipendenti regionali.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che:

- gli artt 33 e 34 del CCNL del 23 dicembre 1999, area dirigenza e gli artt. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 per l'area delle categorie stabiliscono che gli Enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possano istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire ai dipendenti buoni pasto sostitutivi;
- i CCNL sopra citati definiscono le regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori demandando all'autonomia degli Enti l'organizzazione e la gestione del medesimo;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 38-1873 del 28 dicembre 2000, nel testo allegato A alla deliberazione della quale costituisce parte integrante, è stato adottato il regolamento per disciplinare le modalità ed i criteri di organizzazione del servizio di mensa per i dipendenti regionali.

Considerato che, in relazione alle mutate esigenze organizzative e gestionali, è necessario procedere ad una riformulazione dell'intera disciplina inerente l'istituto di che trattasi.

Preso atto che le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale si sono più volte incontrate ed in data 22 giugno 2017 è stata sottoscritta dalle OO.SS. CGIL e CISL e dalla delegazione di parte pubblica un'intesa sul documento "Disciplinare del servizio di mensa per i dipendenti regionali", allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, mentre la O.S. UIL ha fatto pervenire una dichiarazione a verbale.

Dato atto, pertanto, che le disposizioni vigenti in materia, approvate con la d.g.r. n. 38-1873 del 28 dicembre 2000 "Nuovo regolamento per disciplinare le modalità ed i criteri di organizzazione del servizio di mensa per i dipendenti regionali", sono sostituite da quelle adottate con la presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Dato atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- 1) di approvare il "Disciplinare del servizio di mensa per i dipendenti regionali", allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrale e sostanziale;
- 2) di dare atto che, a seguito dell'approvazione del Disciplinare di cui al punto 1), la deliberazione n. 38-1873 del 28 dicembre 2000 è disapplicata.

La disciplina approvata con la presente deliberazione entra in vigore il 1° ottobre 2017, come previsto dall'art. 8, comma 5 del Disciplinare sopra citato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI

SOMMARIO

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Diritto al servizio di mensa
- Art. 3 Cause di esclusione dal servizio di mensa
- Art. 4 Servizio di mensa per il personale in trasferta
- Art. 5 Sede di Bruxelles
- Art. 6 Furto, smarrimento e deterioramento
- Art. 7 Commissione interna di controllo
- Art. 8 Disposizioni finali

Art. 1

(Premessa)

1. Il presente disciplinare regola le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del Contratto del 23 dicembre 1999 per l'area dirigenziale e dagli articoli 45 e 46 del Contratto del 14 settembre 2000 per l'area delle categorie.
2. La Regione Piemonte, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi, secondo la normativa vigente in materia.
3. L'Amministrazione valuterà la possibilità di individuare locali, all'interno dei propri edifici, da affidare a terzi per attività di ristorazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Nel caso di cui al comma 3 i soggetti affidatari dovranno essere vincolati ad accettare i buoni pasto utilizzati dai dipendenti dell'amministrazione.
5. L'Amministrazione valuterà la possibilità di individuare locali, all'interno dei propri uffici, ad uso ristoro dei propri dipendenti.

Art. 2

Diritto al servizio di mensa

1. Hanno diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un solo buono pasto sostitutivo per ogni giornata effettivamente lavorata, i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, aree categorie e dirigenti che prestano attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane. Il pasto va consumato fuori dall'orario di servizio.
2. Il personale delle categorie matura il diritto al buono pasto in presenza di servizio effettivo pari ad almeno quattro ore, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore, fermo restando l'orario minimo giornaliero previsto dal profilo orario di ciascun dipendente.

3. Il personale delle categorie chiamato in servizio in giorni festivi o non lavorativi, ha diritto al buono pasto in presenza di servizio effettivo pari ad almeno quattro ore, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore.
4. L'attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di almeno un'ora.
5. Il diritto al servizio di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da sistemi di rilevazione automatizzata.
6. Ha diritto ad usufruire del servizio di mensa il personale in posizione di comando da altri enti. Per il personale regionale comandato presso altri enti il servizio di mensa è assicurato dall'ente presso cui lo stesso presta servizio.
7. Il personale operante, ad altro titolo rispetto al comma 6 presso altri enti mantiene il diritto al servizio mensa da parte dell'Amministrazione regionale, qualora esso non venga garantito dall'ente presso cui presta servizio; di tale circostanza viene fatta menzione nel provvedimento che dispone l'assegnazione.
8. Al personale con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato il servizio mensa viene erogato se espressamente previsto nel relativo contratto di lavoro
9. Il personale docente ha diritto al servizio di mensa nel caso di orario giornaliero con rientro pomeridiano, secondo i criteri indicati ai commi 2, 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3.
10. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 area categorie, ha diritto al servizio di mensa in relazione alla tipologia di tempo parziale effettuata, secondo i criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.
11. Il personale soggetto a turni di lavoro, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, usufruisce di una pausa di durata fissa pari a trenta minuti. Ai fini della maturazione del diritto al servizio di mensa, l'attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di almeno mezz'ora.
12. Il personale dirigente matura il diritto al buono pasto per ogni giornata in cui presta almeno sei ore di servizio a partire dal mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane. Lo stesso personale certifica la presenza in servizio secondo le disposizioni dettate da ciascun ruolo dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità di verifica dei Direttori.

Art. 3

(Cause di esclusione dal servizio di mensa)

1. Il personale collocato in disponibilità, a norma delle disposizioni vigenti, non ha diritto al servizio mensa.
2. Il personale cui viene applicata la disciplina del telelavoro nella forma domiciliare di cui all'articolo 1 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 delle categorie ha diritto al servizio di

mensa esclusivamente per i giorni di rientro nella sede di lavoro, ove l'orario sia compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 2; permane il diritto al servizio mensa nel caso di lavoro a distanza, non nella forma domiciliare.

3. Non danno diritto ad usufruire del servizio mensa tutte le assenze dal servizio giornaliero, anche in frazioni di mezza giornata, fatta eccezione per quelle previste dal comma 4.

4. Sono da considerarsi servizio effettivo, e quindi da cumularsi con l'orario di presenza ai fini dell'acquisizione del diritto al servizio di mensa, fermo restando la necessità della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2:

- a) formazione autogestita docenti presso i Consorzi ex CFP;
- b) assemblea sindacale;
- c) espletamento del mandato di componente della RSU (anche per i dipendenti con distacco sindacale parziale);
- d) attività come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) riposi giornalieri genitori;

5. Non dà diritto al servizio mensa il servizio di reperibilità di cui all'articolo 23 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 area categorie. Qualora il dipendente sia richiamato in servizio acquisisce il diritto al buono pasto secondo le condizioni di cui all'art. 2.

Art. 4

(Servizio di mensa per il personale in trasferta)

1. Il dipendente conserva il diritto al servizio sostitutivo di mensa nel caso di svolgimento, nel territorio nazionale, di una missione di durata inferiore alle 8 ore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.

2. In caso di missione di durata pari o superiore alle 8 ore è possibile lo sblocco del buono pasto, a richiesta del dipendente ed in alternativa al rimborso del pasto.

Art. 5

(Sede di Bruxelles)

1. Il servizio sostitutivo di mensa erogato secondo le modalità di cui al presente disciplinare non è applicato al personale regionale operante presso la sede di Bruxelles, a cui sono riconosciute ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L.R. 23/2008 le speciali indennità previste dal D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e s.m.i.

Art. 6

(Furto, smarrimento e deterioramento)

1. I buoni pasto non sono sostituiti in caso di furto, smarrimento e deterioramento successivo alla consegna da parte del Settore competente, Non sono altresì sostituiti i buoni pasto oltre la data di validità.

Art. 7

(Commissione interna di controllo)

1. Per un controllo diretto ed immediato del servizio di ristorazione nelle mense interne e della generale regolarità delle prestazioni è costituita una Commissione mensa la cui composizione è disciplinata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, per ciascun ruolo organico, rispettivamente con deliberazione di Giunta e di Ufficio di Presidenza.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. I buoni pasto vengono erogati entro i 2 mesi successivi alla loro maturazione nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

2. All'atto della cessazione dal servizio si provvede al conguaglio dei buoni pasto.

3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente disciplinare l'amministrazione si impegna a verificare la fascia oraria maggiormente utilizzata per effettuare la pausa, al fine di eventualmente rivedere l'orario di compresenza.

4. Per tutto quanto non regolato dal presente disciplinare si applicano le disposizioni dei CCNL e della normativa vigente in materia.

5. Quanto previsto dal presente disciplinare si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017.